

OGGETTO: Società Alstom Ferroviaria S.p.A., P. IVA 02791070044, sede legale in Savigliano (CN), Via Ottavio Moreno n. 23, impianto in Colleferro (RM) Via Sabotino s.n.c. – Rinnovo ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 dell’Autorizzazione allo stoccaggio provvisorio conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi contenenti amianto”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

Su proposta dell’Area Rifiuti della Direzione “Energia e Rifiuti”;

Preso atto dell’Organizzazione generale interna e dei doveri istituzionali della Regione Lazio, come da:

- Legge Statutaria 11-11-04, n.1: *“Nuovo Statuto della Regione Lazio”*;
- L.R. 18-02-02, n.6 e s.m.i.: *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”*;
- Regolamento 6-09-02, n.1: *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1”*;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – norme in materia ambientale – ed in particolare la parte quarta – norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;
- il Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D. Lgs. 152/99 e smi, Deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 222 del 25.02.05, “Monitoraggio delle acque sotterranee”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 18.04.08, avente ad oggetto “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 24 ottobre 2008 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005". Revoca della D.G.R. 4100/99.";

Premesso che:

- La società Società Alstom Ferroviaria S.p.A. gestisce l'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi contenenti amianto sito in Colleferro (RM) in forza delle seguenti autorizzazioni:

Atto	N.	Del	Oggetto
Rifiuti			
DGR	849	17-03-2003	Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98.
Nota Commissario Delegato	300/CR	22-03-04	Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98.
Decreto Commissariale	81		Rinnovo ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.lgs. 22/97 e dell'art. 16 della L.R. 27/98 dell'Autorizzazione rilasciata con DGR 879 del 17 marzo 2003.
Altro			
Determinazione Dirigenziale Provincia di Roma	214	15-12-06	Autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006.
Certificato Comando prov. dei vigili del fuoco di Roma	285125	7-9-2006	Certificato prevenzione incendi ai sensi del d.m. 16.02.82.

- La società ha presentato istanza di rinnovo in conformità alle indicazioni delle Linee Guida di cui alla DGR n. 239/2008, con nota acquisita al protocollo regionale n. 115796/1A/15, dell'autorizzazione rilasciata con atto n. 849 del 17/03/1998 – n. 724 del 15/12/1998 – n. 81 del 30/09/2003 di stoccaggio provvisorio conto proprio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- L'istanza è stata corredata con la seguente documentazione tecnico amministrativa:
 - Documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di legge;
 - Dichiarazione attestante la piena disponibilità dell'area ove è ubicato l'insediamento per tutta la durata dell'autorizzazione;
 - Determinazione Dirigenziale n. 214 del 15/12/2006 relativa alle emissioni in atmosfera;
 - Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e/o bianche – Autorizzazione n. 201 del 23/07/2007. Richiesta di rinnovo del CSC prot. GP/208 del 11/07/2008;
 - Certificato di sistema di gestione ambientale ISO 14001/2004 del 22/12/2005;

- Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) del 07/09/2006 rilasciato dal Comando provinciale dei VVF,
- Atto del Notaio Ivo Grosso Repertorio 71009 – Raccolta 11684 – proprietà dell'area;
- Conferimento ed accettazione di incarico di Responsabile tecnico dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Dichiarazione di non assoggettamento ambientale;
- Inquadramento territoriale ed analisi dell'intorno;
- Dichiarazione di non assoggettamento ai piani di monitoraggio;
- Planimetria dettagliata dell'impianto di stoccaggio;
- Schema di flusso dell'attività produttiva dello stabilimento;
- Schema di flusso dello stoccaggio dei rifiuti;
- Perizia asseverata relativa alla normativa vigente in materia di sicurezza;
- Relazione tecnica in corso di esercizio riportante le modalità di gestione dei rifiuti;

Preso atto della perizia asseverata a firma dell'Ing. Massimo Fiacco del 4 dicembre 2008 trasmessa con nota del 9 dicembre 2008 acquisita al protocollo regionale n. 215839/2W/00;

Considerato che gli Uffici non hanno rilevato elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione in esito al sopralluogo effettuato in data 16 dicembre 2008, con l'esclusione di alcuni adeguamenti alla normativa vigente, riportati nelle prescrizioni;

Ritenuto stante le premesse di accogliere la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in oggetto presentata dalla Società Alstom Ferroviaria S.p.A.,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di rinnovare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 16 della L.R. 27/98, per un periodo di anni 10 (**dieci**) dalla data del presente atto, l'autorizzazione rilasciata alla Alstom Ferroviaria S.p.a., P. IVA 02791070044, con sede legale in Savigliano (CN), Via Ottavio Moreno n. 23, ed impianto in Via Sabotino snc. – Colleferro (RM), con Decreto n. 81 del 30 settembre 2003;

Il presente atto sostituisce quanto già riportato nella DGR n. 849 del 17 marzo 2003 e s.m.i. e nella nota del Commissario Delegato n. 300/CR del 22 marzo 2004 che cessano, pertanto, di avere efficacia a partire dalla data di adozione del presente provvedimento.

La Alstom Ferroviaria S.p.A., e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, pena l'applicazione di quanto richiamato nell'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06, e fatte

salve le sanzioni di legge, è autorizzata a gestire l'impianto successivamente descritto, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, tutte, di seguito riportate.

1. Descrizione dell'impianto

L'impianto in autorizzazione è localizzato nel Comune di Colferro, in via Sabatino Snc. Ubicazione catastale: il sito è distinto al catasto del Comune di Colferro al foglio n. 18 particelle n. 313 – 290 – 298 -286 - 285.

L'impianto di stoccaggio è ubicato all'interno di uno stabilimento di proprietà della ALSTOM FERROVIARIA S.p.A. ove l'attività principale svolta consiste nella produzione di materiali rotabili. Le aree destinate all'attività di stoccaggio, oggetto della presente Determinazione, successivamente descritte, sono individuate nella planimetria allegata al presente atto (All. A) :

Dimensione (mq)	Impianto (numero di individuazione in planimetria)
200	709 Ter
400	595 Ter
48	Recinto esterno di deposito momentaneo di imballi in legno

CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

2. Rifiuti autorizzati e quantità:

La società è autorizzata a stoccare istantaneamente presso le aree su individuate, i rifiuti autoprodotti riportati tabella 1 nei limiti richiamati in tabella 2.:

Tab. 1 Rifiuti autoprodotti dalla società

Codice CER	Descrizione	Quantità (tons/anno)	Operazione di gestione
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	3,5	D13 - D15
150110	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	8	D13 - D15
080114*	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	6	D13 – D15
120109	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	2	D13 – D15
150202	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	1,5	D13 – D15
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	0,1	D13 – D15
160601	batterie al piombo	0,15	R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	4	R13
130205	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	0,2	R13
080410*	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	1	D13 – D15
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	0,3	D13 – D15

080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	0,2	D13 – D15
140603	altri solventi e miscele di solventi	2	D13 – D15
080112*	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	0,5	D13 – D15
160107	filtri dell'olio	0,05	D13 – D15
050105*	perdite di olio	0,1	D13 – D15
150102	imballaggi in plastica	0,1	R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	0,5	D13 – D15
120121*	Cere e grassi	0,1	D13 – D15

Tab. 2 Limiti per lo stoccaggio istantaneo

Tipologia	R13	D15	Totale
Rifiuti non pericolosi	4,1 t	11,5 t	15,6 t
Rifiuti pericolosi	0,35 t	14,35 t	14,7 t
Totale	4,45 t	25,85 t	30,3 t

E', inoltre, autorizzata, al fine di una più corretta gestione delle attività di stoccaggio, e relativamente ai rifiuti richiamati in tabella 1, all'operazione D13 – Raggruppamento preliminare prima delle attività di smaltimento.

In ogni caso, la società non potrà gestire, presso dette aree, un quantitativo annuo superiore a 40 tonnellate (di cui massimo 20 tonnellate di rifiuti pericolosi).

Costituiscono, altresì, limitazione alla gestione, i quantitativi e le operazioni richiamate in tabella 1.

3. Garanzie finanziarie

La prosecuzione dell'attività è subordinata al rinnovo, entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, delle garanzie finanziarie già prestate, secondo le modalità previste dalla DGR n. 755 del 24 ottobre 2008, tenuto conto, qualora ne ricorrano le condizioni, della previsione di cui alla lettera h) del terzo comma dell'art. 210 del D.Lgs. 152/06.

4. Modalità di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito:

La società, al termine dell'attività e/o qualora non intervenga il rinnovo, dovrà procedere alla messa in sicurezza e ripristino secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Dell'avvenuta messa in sicurezza dovrà essere data comunicazione alla Regione Lazio, all'Arpalazio e alla competente Amministrazione provinciale.

Prescrizioni:

La società, oltre a quanto sopra richiamato, dovrà nella gestione dell'impianto:

1. mantenere in perfetta efficienza:

- a. le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché il sistema di raccolta delle acque di prima pioggia;
 - b. la segnaletica interna all'area dedicata alla movimentazione dei veicoli, sia verticale che orizzontale, al fine di consentire il corretto transito e scarico dei mezzi.
2. Individuare ogni zona dell'impianto con apposita segnaletica riportante la codifica richiamata nelle planimetrie, apponendo, inoltre, specifica cartellonistica indicante i CER dei rifiuti, e, in caso di rifiuti pericolosi, le caratteristiche di pericolo e le azioni di primo soccorso in caso di contatto accidentale con i rifiuti medesimi; le aree di cui sopra dovranno essere delimitate attraverso cordoli o recinzioni. In ogni caso la società dovrà tenere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle dei rifiuti non pericolosi.
3. effettuare le operazioni di carico/scarico dei rifiuti evitando la diffusione di odori molesti. I rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati in aree coperte e delimitate al fine di proteggerli dall'azione degli agenti atmosferici. I fanghi dovranno essere stoccati in appositi contenitori dotati di idonee coperture ovvero coperti con appositi teli;
4. organizzare lo stoccaggio per singoli codici CER ed in modo da garantire il facile accesso e la verifica da parte degli enti di controllo. I rifiuti solidi contenenti liquidi, quali gli accumulatori al piombo o i filtri dell'olio, dovranno essere stoccati in contenitori idonei dotati di valvola di evacuazione degli stessi.
5. avere cura che i serbatoi ed i recipienti contenenti rifiuti liquidi/solidi siano in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti, e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto del rifiuto contenuto; tali recipienti devono, inoltre, essere contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti la denominazione adottata per il recipiente stesso, il CER o i CER dei rifiuti contenuti, lo stato fisico, la tipologia di pericolosità dei rifiuti contenuti, fatte salve eventuali altre indicazioni prescritte da normative vigenti.
6. controllare che la sovrapposizione dei rifiuti imballati avvenga nel rispetto delle caratteristiche tecniche dei contenitori ed in ogni caso evitare di superare, in altezza, i tre metri.
7. sottoporre al termine della giornata, le aree di transito e gli spazi non dedicati allo stoccaggio dei rifiuti ad operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti dispersi.
8. dotare i lavoratori operanti nell'impianto di Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); gli stessi dovranno essere idoneamente formati per le azioni di competenza.
9. monitorare, con frequenza trimestrale, i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e

adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

10. Prevedere, presso le aree dell'impianto autorizzate con il presente atto, la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare nel caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti per eventuali sversamenti di sostanze oleose.
11. entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, a propria cura e spese, monitorare le acque interagenti con l'attività di gestione dei rifiuti e trasmettere i dati di tale monitoraggio all'Area regionale 2A/12 – "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall'Area stessa.
12. consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti. In particolare, la società dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione.
13. non modificare l'impianto, fatta eccezione per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione, rispetto a quanto riportato nei progetti approvati. Le modifiche all'impianto, sia strutturali che gestionali, che comportano variante sostanziale allo stesso, dovranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
14. qualora avvenga, dare, entro trenta giorni, comunicazione alla Regione di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, di modifica del Legale Rappresentante e del Direttore Tecnico. Alla scadenza di ogni anno, la società dovrà presentare la documentazione attestante il permanere dei requisiti soggettivi previsti dalla legge.
15. comunicare, preventivamente, la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento alla Regione Lazio ed agli altri Enti competenti. In tal caso la Società deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
16. Evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Garantire la custodia continuativa dell'impianto.

La società, per quanto non riportato nel presente atto, dovrà in ogni caso operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico sanitaria vigente. Dovrà altresì adeguare l'impianto e l'esercizio dello stesso ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione del presente atto.

Il presente atto è rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e non esonera la società dall'acquisizione di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari al corretto svolgimento dell'attività in questione.

Ulteriori prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo..

Il presente provvedimento dovrà essere notificato alla Alstom Ferroviaria S.p.A. dal Direttore Regionale della Direzione Energia e Rifiuti della Regione Lazio. Lo stesso dovrà essere trasmesso all'ARPA Lazio, alla Provincia di Roma, al Comune di Colferro e all'Albo nazionale dei gestori ambientali presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Copia della documentazione tecnica, opportunamente timbrata e siglata dall'Area Rifiuti della Regione Lazio, dovrà essere consegnata alla società per le attività di competenza e dovrà, dalla stessa, essere messa a disposizione degli enti di controllo a semplice richiesta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Lazio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il Direttore del Dipartimento Territorio
(Dott. Raniero De Filippis)